

COMUNE DI DI NOCERA SUPERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N°	69 /P.L.
DEL	08/08/2014

OGGETTO:	ISTITUZIONE TEMPORALE AREA PEDONALE C.SO MATTEOTTI (tratto da Via Mazzini a incrocio via Pittoni).
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL' AREA P.L.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 08.08.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale si propone la valorizzazione di luoghi dalla forte valenza simbolica con delimitazione della circolazione veicolare con l'istituzione di aree o zone a traffico limitato di particolare rilevanza urbanistica (centro cittadino) favorendone la vivibilità senza comprometterne l'accessibilità.

considerata l'opportunità di agevolare iniziative commerciali dirette a promuovere e valorizzare il centro ed ottimizzarne l'opportunità di soddisfare preminenti esigenze di vivibilità del Centro del Paese;

ritenuto opportuno proseguire l'esperienza di cui sopra, considerati i risultati lusinghieri ottenuti e gli apprezzamenti positivi manifestati della cittadinanza;

ritenuto necessario ed anzi indispensabile individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva del centro contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione.

considerato che nei tratti di strada adiacenti al c.so Matteotti si concentra buona parte delle attività commerciali che attira una notevole presenza di pedoni e veicoli anche durante le ore diurne e che tale flusso impone l'adozione di misure adeguate di tutela della sicurezza dei pedoni;

Dato atto che l'isola pedonale individuata sul c.so Matteotti interesserà il tratto di strada compreso tra (Via Mazzini a incrocio via Pittoni);

Di individuare quale estensione temporale: tutte le domeniche del mese di agosto 2014 dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

VISTO l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche, in ordine alla limitazione della circolazione e della sosta dei veicoli nei centri urbani;

VISTO l'art. 11 (servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di Polizia Stradale) del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

VISTO l'art.107 comma 3) lettera f) del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 22 comma 3) del D.P.R. n. 495/92 (organi preposti);

ORDINA

1. E' istituita, temporaneamente " AREA PEDONALE " - sul tratto del C.so Matteotti, da incrocio via Mazzini ad incrocio I traversa Matteotti, tutte le domeniche del mese di agosto 2014 dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
2. E' vietato il transito e la sosta con rimozione forzata dei veicoli su via C.so Matteotti (tratto da Via Mazzini a incrocio via Pittoni) tutte le domeniche del mese di agosto 2014 dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, che potranno costituire atti integrativi della presente ordinanza.

RIMOZIONE DEI VEICOLI

I veicoli trovati in sosta, saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt.. 159 e 215 D.lgs. 285/92 e depositati presso apposita depositaria convenzionata. Le spese di rimozione e custodia secondo quanto previsto dalle norme sopraccitate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

SEGNALETICA

La installazione della segnaletica sarà a cura del servizio segnaletica del Comune di Nocera Superiore, nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni mediante l'apposizione di transenne, per delimitare l'area interessata dalla manifestazione.

E' data facoltà agli organi di Polizia Stradale, laddove se ne presentasse la necessità, di deviare od organizzare in modo diverso i flussi veicolari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

PUBBLICITA'

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l'istallazione della prescritta segnaletica regolamentare nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti l'inizio dell'istituzione de quo, ove occorre, anche con transenne recante preavviso teso a segnalare ai cittadini le zone interessate agli stessi.

Disporre la trasmissione della presente ordinanza al Sindaco, all'Assessore alla Viabilità e all'Albo Pretorio.

VIGILANZA

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Responsabile del servizio di Polizia Stradale del Comando di Polizia Municipale, cap. Pasquale ATTANASIO, nonché i Sigg.ri Responsabili Territoriali dei Servizi di Polizia Stradale, delle Amm.ni di cui all'art.12 comma 1) lett. b-c-d-e del D.lgs nr.285/92, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse, al fine di permettere loro di predisporre idonei servizi atti alla:

- ◆ Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art.11 c.1 lett. A) D.lgs nr. 85/92);
- ◆ Predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico (art.11 e. 1 lettera e D.lgs nr. 285/92);
- ◆ Tutela e controllo sull'uso della strada (art.11 comma1 lett. d D.lgs nr. 285/92).

La inottemperanza alla presente ordinanza, circa il divieto di sosta e di circolazione sulle strade e nelle aree indicate dal presente provvedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al riguardo dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

RICORSI

Ricorsi avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso giurisdizionale per Incompetenza -Eccesso di potere- Violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Avverso la presente ordinanza è, altresì, ammesso il "Ricorso Amministrativo", da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero dei Lavori Pubblici, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92.

Manda la presente:

ALL'ALBO PRETORIO - - AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI - AL RESPONSABILE UFFICIO SEGNALETICA -



IL RESPONSABILE DELL'AREA P.L.
Cap.. Pasquale ATTANASIO